

Versione 0.1/17.10.2014

## Regolamento per l'assistenza giuridica

### Premesse

Il presente regolamento si basa sull'art. 15 cpv. 1 lett. a degli statuti di syndicom, sindacato dei media e della comunicazione, del 7 dicembre 2013.

### Art. 1 Finalità

<sup>1</sup> L'assistenza giuridica viene garantita agli iscritti, i quali per via delle loro attività professionali o sindacali, sono coinvolti in controversie giuridiche (esclusivamente ai sensi del diritto svizzero e per i casi con effetti all'interno del paese). Si tratta in particolare di:

- a. controversie derivanti dal rapporto di lavoro;
- b. procedure penali correlate all'attività professionale o sindacale;
- c. controversie relative a un reddito sostitutivo versato da assicurazioni sociali, comprese le assicurazioni d'indennità giornaliera;
- d. procedure d'insolvenza associate al rapporto di lavoro;
- e. controversie derivanti dalla Legge federale sulla circolazione stradale e associate all'esercizio della propria professione (escluso il tragitto per recarsi al lavoro) e nella misura in cui il datore di lavoro non fosse tenuto, per via del suo obbligo di diligenza, ad accordare l'assistenza giuridica;
- f. controversie che insorgono a seguito dell'affiliazione a syndicom o di azioni sindacali attive, laddove tali attività fossero tutelate dalla libertà di espressione e di coalizione ai sensi del diritto costituzionale o dal diritto di sciopero.

<sup>2</sup> In caso di altre controversie che, ai sensi degli statuti, fossero di fondamentale importanza per syndicom, il comitato direttivo deciderà se avviare un eventuale processo. Ciò, in particolare, nell'ambito delle questioni correlate all'uguaglianza sul piano giuridico e delle pari opportunità in riferimento al diritto degli stranieri, in materia di migrazione o di parità dei sessi.

<sup>3</sup> L'assistenza giuridica si prefigge di rappresentare gli interessi degli iscritti nei confronti di datori di lavoro, uffici pubblici, autorità e tribunali. Comprende la consulenza, gli interventi, ma anche l'esecuzione del processo.

<sup>4</sup> L'assistenza giuridica è gratuita per gli iscritti.

### Art. 2 Assistenza giuridica non professionale

<sup>1</sup> Sono escluse dall'assistenza giuridica le controversie giuridiche private (v. allegato 1).

<sup>2</sup> Gli iscritti e i membri solidali di syndicom possono assicurarsi, tramite un contratto collettivo, presso la «COOP Protezione Giuridica» (assistenza giuridica privata e per la circolazione stradale). Determinanti a questo proposito sono le «Condizioni generali per la protezione giuridica» della Coop Protezione Giuridica SA.

Versione 0.1/17.10.2014

## Art. 3 Premesse personali per far rivalere il diritto

<sup>1</sup> Il diritto all'assistenza giuridica spetta agli iscritti di syndicom:

- a. affiliati da più di tre mesi;
- b. non sono in ritardo nei pagamenti delle quote di affiliazione;
- c. che non hanno rescisso la rispettiva affiliazione.

<sup>2</sup> L'assistenza giuridica viene anche garantita al coniuge ancora in vita, al/alla partner registrato(a) non deceduto(a), al/alla partner in concubinato ancora in vita e ai figli minorenni dell'iscritto defunto, nella misura in cui:

- a. fossero diritti giuridici da ricondursi al rapporto di lavoro, risp. alle attività sindacali dell'iscritto deceduto e che
- b. rappresentassero danno di sostegno.

## Art. 4 Collaboratori di syndicom

<sup>1</sup> Ai collaboratori iscritti a syndicom i quali si ritrovassero coinvolti, per via della loro attività a favore di syndicom, in controversie giuridiche, viene garantita una piena assistenza giuridica.

<sup>2</sup> Viene esclusa l'assistenza giuridica per le controversie in ambito giuridico di dipendenti iscritti a syndicom e dirette contro syndicom quale datore di lavoro.

<sup>3</sup> Per i casi secondo cpv. 2 syndicom stipula per i suoi dipendenti un'assicurazione collettiva, nella misura in cui essi fossero iscritti a syndicom. I premi per quest'assicurazione sono interamente a carico di syndicom.

## Art. 5 Membri solidali

I membri solidali ai sensi dell'art. 7 cpv. 2 degli statuti non hanno diritto a un'assistenza giuridica. Si applica il regolamento per i membri solidali.

## Art. 6 Lavoratori indipendenti

<sup>1</sup> Gli iscritti che sono lavoratori indipendenti e che rispettano le premesse ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 del presente regolamento godono fondamentalmente di un'assistenza giuridica nell'ambito della loro attività professionale.

<sup>2</sup> L'assistenza giuridica comprende le seguenti aree giuridiche (esclusivamente ai sensi del diritto svizzero e per i casi con effetti all'interno del paese):

	Assistenza giuridica completa	Assistenza giuridica solo a livello di consulenza
Diritto delle assicurazioni sociali	x	
Diritto contrattuale	x	
Diritto d'autore	x	
Diritto della personalità	x	
Locazione e affitto di locali commerciali		x
Diritto in materia di esecuzione e fallimento e provvedimenti di incasso		x

Versione 0.1/17.10.2014

Diritto societario		x
--------------------	--	---

<sup>3</sup> I indipendenti non godranno di alcuna assistenza giuridica per le controversie giuridiche con i rispettivi dipendenti.

## **Art. 7 Contributi arretrati**

<sup>1</sup> Agli iscritti in ritardo nel pagamento dei contributi verrà concesso un termine di tempo adeguato per il pagamento dei contributi non ancora versati, prima di rifiutare loro l'assistenza giuridica. Laddove il ritardo nel pagamento dei contributi derivasse da una situazione finanziaria di cui il soggetto coinvolto non ha colpa, la direzione del servizio giuridico deciderà se, in via eccezionale, possa essere comunque accordata l'assistenza giuridica.

<sup>2</sup> In caso di interventi urgenti e non prorogabili, potrà essere concessa una prima assistenza giuridica nonostante il ritardo nel pagamento dei contributi dopo aver parlato con la direzione del servizio giuridico e dopo la decisione della direzione regionale..

<sup>3</sup> In caso di una classificazione troppo bassa per via di un'erronea dichiarazione del reddito, la concessione dell'assistenza giuridica può essere limitata. La decisione relativa a un'eventuale limitazione spetta alla direzione del servizio giuridico.

## **Art. 8 Nuovi iscritti**

<sup>1</sup> Ai nuovi iscritti che non rispettano le premesse ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. a può essere concessa in via eccezionale un'assistenza giuridica se:

- a. la questione giuridica fosse importante per syndicom da un punto di vista sindacale;
- b. l'iscritto si trovasse in una particolare situazione di emergenza.

<sup>2</sup> La decisione relativa alla concessione dell'assistenza giuridica spetta, in questi casi, solamente alla direzione del servizio giuridico.

## **Art. 9 Condizioni formali per la concessione dell'assistenza giuridica**

<sup>1</sup> L'iscritto è tenuto a sottoscrivere la procura presentata oltre che la richiesta di assistenza giuridica.

<sup>2</sup> Deve documentare completamente e informare in modo veritiero il/la segretario(a) regionale o il/la collaboratore/collaboratrice del servizio giuridico.

<sup>3</sup> L'iscritto deve seguire le istruzioni del/della segretario(a) regionale o dei collaboratori del servizio giuridico.

## **Art. 10 Presentazione della richiesta**

<sup>1</sup> L'iscritto deve presentare la richiesta di assistenza giuridica presso un segretariato regionale di syndicom. Ove necessario, il/la segretario(a) regionale trasmetterà il dossier, ai fini di un'ulteriore elaborazione, al servizio giuridico centrale.

Versione 0.1/17.10.2014

<sup>2</sup> Nel caso in cui l'iscritto si avvalsesse in prima persona di un avvocato esterno, le spese per l'esecuzione del mandato non saranno a carico di syndicom.

<sup>3</sup> La direzione del servizio giuridico decide se conferire in via eccezionale l'incarico a un avvocato esterno di syndicom.

## **Art. 11            Respingimento della richiesta di assistenza giuridica**

<sup>1</sup> La richiesta di assistenza giuridica può in particolare venir respinta:

- a. in caso non fossero presenti le premesse per far rivalere tale diritto ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 e dell'art. 4 cpv. 2 del presente regolamento;
- b. per controversie giuridiche, la cui causa fosse anteriore al momento dell'affiliazione dell'iscritto a syndicom;
- c. in caso di presentazione della richiesta di assistenza giuridica poco prima della scadenza del termine;
- d. in presenza di azioni che violassero gli statuti di syndicom e i principi sindacali;
- e. in casi senza prospettive di successo;
- f. in casi penali a fronte di un'evidente colpa dell'iscritto;
- g. laddove l'iscritto, per la stessa questione, avesse già incaricato un avvocato/un'avvocata esterna o un'altra organizzazione.

<sup>2</sup> Spetterà al segretariato regionale competente o al servizio giuridico centrale decidere sul respingimento della richiesta di assistenza giuridica.

<sup>3</sup> L'iscritto può presentare, entro 30 giorni, un ricorso contro il respingimento di una richiesta di assistenza giuridica da parte di un segretariato regionale, risp. del servizio giuridico centrale. Il ricorso viene valutato dal servizio giuridico centrale, risp. dal comitato direttivo di syndicom.

<sup>4</sup> In caso di scarse prospettive di successo, la concessione dell'assistenza giuridica può essere subordinata al fatto che l'iscritto rilasci una dichiarazione, secondo cui egli subentra in prima persona per un eventuale risarcimento processuale alla controparte.

## **Art. 12            Revoca dell'assistenza giuridica**

<sup>1</sup> L'assistenza giuridica può in particolare venir revocata se:

- a. l'iscritto, nel corso dell'elaborazione del caso, abbandonasse syndicom o presentasse le sue dimissioni;
- b. l'iscritto, nell'ambito della sua richiesta o nel corso della procedura, avesse fornito delle informazioni non veritiere o avesse sottaciato dati e informazioni importanti;
- c. l'iscritto disattendesse il presente regolamento;
- d. l'iscritto non seguisse le istruzioni del servizio giuridico, del/della segretario(a) regionale o dell'avvocato/avvocata incaricato(a) esternamente;
- e. l'iscritto portasse avanti il processo, in assenza di un'espressa approvazione del servizio di assistenza giuridica, oltre la prima istanza;
- f. l'iscritto rifiutasse un accordo ritenuto invece accettabile dal segretariato regionale o dal servizio giuridico;

Versione 0.1/17.10.2014

- g. l'iscritto, in qualsiasi modo, violasse gli statuti di syndicom;
- h. l'iscritto si facesse rappresentare o beneficiasse della consulenza di un avvocato non nominato da syndicom o da un'altra organizzazione.

<sup>2</sup> Il segretariato regionale competente o il servizio giuridico centrale decidono sulla revoca dell'assistenza giuridica.

<sup>3</sup> In caso di revoca dell'assistenza giuridica da parte di un segretariato regionale, risp. del servizio giuridico centrale, l'iscritto può presentare ricorso entro 30 giorni. Il ricorso viene valutato dal servizio giuridico centrale, risp. dal comitato direttivo di syndicom.

### **Art. 13 Sussidiarietà**

La concessione dell'assistenza giuridica da parte di syndicom ha luogo in via sussidiaria rispetto alle prestazioni a opera di istituti di assistenza giuridica privati o statali (assicurazioni per l'assistenza giuridica, assistenza giuridica gratuita, ecc.).

### **Art. 14 Subentro nelle spese**

<sup>1</sup> Si subentrerà nelle seguenti spese:

- a. spese per il mandato di avvocati/avvocatesse esterni(e) ai sensi dell'art. 10 cpv. 3;
- b. spese giudiziarie e processuali.

<sup>2</sup> Non ci si farà carico di multe. A decidere sulle eccezioni sarà la direzione del servizio giuridico.

### **Art. 15 Rimborso delle spese per l'assistenza giuridica**

<sup>1</sup> La partecipazione di syndicom alle spese legali e processuali può in particolare essere ridotta, annullata o rivendicata presso l'iscritto:

- a. in caso di negligenza grave dell'iscritto riscontrata successivamente;
- b. se l'iscritto avesse comunicato delle indicazioni non corrispondenti al vero;
- c. in caso di condanna per via di un'infrazione penale.

<sup>2</sup> Laddove un iscritto, entro due anni dal termine di una procedura di assistenza giuridica, lasciasse il sindacato di propria iniziativa, o se un'esclusione fosse stata indotta dal suo stesso comportamento, egli sarà tenuto a rimborsare interamente le spese per la tutela dei suoi diritti.

<sup>3</sup> In questo caso le spese per il lavoro di syndicom saranno fatturate secondo le tariffe di cui all'allegato 2.

### **Art. 16 Disposizioni finali**

<sup>1</sup> Il regolamento viene varato dal comitato centrale del 15.11.2014 ed entrerà in vigore l'01.01.2015.

<sup>2</sup> Eventuali variazioni del regolamento rientrano nella competenza del comitato centrale.

Versione 0.1/17.10.2014

<sup>3</sup> Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento tutte le regolamentazioni correlate all'assistenza giuridica precedenti non saranno più applicabili.

Berna, 15.11.2014

Alain Carrupt  
Presidente

Bernadette Häfliger Berger  
Vicepresidentessa

## **Allegato 1**

Limitazione dell'assistenza giuridica privata e professionale

## **Allegato 2**

Tariffe per i lavori di syndicom